

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 451 del 14 dicembre 2018

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Approvazione dello schema di fideiussione ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del decreto del soggetto attuatore 47 del 17 marzo 2016 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Regione Lombardia
in qualità di
Commissario delegato

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con legge 4 dicembre 2017, n. 172 sino alla data del 31 dicembre 2020.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51 con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Visti

- l'ordinanza n. 133 del 11 settembre 2015, con cui il Commissario Delegato ha approvato il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», di seguito «Piano»;
- Il protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato, sottoscritto in data 17 novembre 2015, con cui vengono disciplinate specifiche modalità finalizzate a regolamentare gli interventi di ripristino delle chiese parrocchiali ivi previste, ed individua all'articolo 2 gli interventi prioritari ed all'articolo 4 ulteriori interventi da cofinanziare con i risparmi derivanti dai ribassi d'asta;

- l'ordinanza n. 165 del 17 novembre 2015 con cui il Commissario Delegato ha approvato l'aggiornamento 1 del «Piano» ed ha altresì preso atto della sottoscrizione del sopra citato Protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova ed il Commissario Stesso;
- l'ordinanza n. n. 413 del 1 agosto 2018, con cui il Commissario Delegato ha da ultimo approvato il 5° aggiornamento del «Piano», ivi compreso l'allegato C relativo allo stato di avanzamento e realizzazione degli interventi previsti dal protocollo d'intesa più volte citato, da cui emerge che la Diocesi di Mantova ha proceduto a completare interventi di ripristino di immobili ecclesiastici ad uso pubblico anche con risorse proprie ulteriori rispetto a quelle convenute nel protocollo stesso.

Richiamati

- l'articolo 4 dello stesso protocollo d'intesa sopra citato che prevede altresì quanto segue: «nella predisposizione delle rendicontazioni intermedia e finale di tutti gli interventi da presentare alla Struttura Commissariale, pertanto sia degli interventi finanziati dalla Diocesi e dalle Parrocchie sia degli interventi cofinanziati con contributi pubblici, la Diocesi si atterrà alle disposizioni riportate nella Circolare 31 ottobre 2013, n. 2 «*Istruzioni e modalità per la rendicontazione delle spese relative ad interventi a valere sul fondo di solidarietà dell'Unione Europea*» ovvero alle altre specifiche eventuali future indicazioni che saranno fornite dalla Struttura Commissariale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di cui alla citata ordinanza n. 133»;
- il decreto n. 47 del 17 marzo 2016, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con cui il Soggetto Attuatore ha approvato le «*disposizioni tecniche e procedurali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico*», in sostituzione anche della Circolare n. 2 del 31 ottobre 2013;
- in particolare il punto 10 del decreto 47/2016, che in materia di «*Garanzie*» detta quanto segue: «*Per i soggetti diversi dai soggetti pubblici, l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero di organizzazioni diocesane, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all'anticipazione da concedere. La fideiussione, presentata a garanzia, dovrà avere una validità pari ad almeno la durata complessiva dell'intervento*»;

Dato atto inoltre che, Il Commissario Delegato e la Diocesi di Mantova, ai fini della realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale e restauro delle Chiese parrocchiali, oggetto di contributo diretto, hanno sottoscritto per ciascuna di esse uno specifico atto convenzionale che, all'articolo 5 «*Garanzie*», disciplina specifiche modalità di presentazione delle garanzie fideiussorie.

Valutato pertanto che, per l'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, occorre definire, ai fini della erogazione delle anticipazioni necessarie alla Diocesi di Mantova per poter proseguire nell'esecuzione degli interventi di ripristino delle chiese parrocchiali danneggiate, uno schema orientativo di lettera di fideiussione.

Ritenuto quindi di approvare lo «Schema di lettera di Fideiussione Diocesi», allegato parte integrante sostanziale del presente atto, finalizzato a dare attuazione al punto 10 del decreto del Soggetto Attuatore n. 47 e smmii, per gli interventi previsti dall'attuazione del protocollo d'intesa, per i quali la Diocesi intende chiedere l'erogazione delle quote di anticipazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico delle risorse del Commissario Delegato per la ricostruzione conseguente gli eventi sismici del maggio 2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare lo «Schema di lettera di Fideiussione Diocesi», allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, quale schema orientativo finalizzato a dare attuazione al punto «10.

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

Garanzie» del Decreto del Soggetto Attuatore n. 47 del 17 marzo 2016 e ss.mm.ii., in materia di erogazione di anticipazioni a favore di soggetti diversi dai soggetti pubblici;

2. di trasmettere il presente atto alla Diocesi di Mantova nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

— • —

Allegato**SCHEMA DI LETTERA DI FIDEIUSSIONE DIOCESI**

Spett.le
Struttura Commissariale per il sisma 2012
p.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

Oggetto: fideiussione su finanziamento

PREMESSO CHE

- ⇒ Il Commissario Delegato con Ordinanza 11 settembre 2015, n.133 ha approvato il "Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012" (di seguito semplicemente "Piano");
- ⇒ in data 17 novembre 2015, è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato Sisma finalizzato a favorire, con il carattere dell'urgenza, gli interventi volti alla ripresa delle normali condizioni di vita dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 ed al ripristino della piena fruibilità pubblica degli edifici di culto, in quanto parti integranti e fondamentali del tessuto urbano e sociale, che disciplina la modalità di ripartizione delle risorse sugli interventi previsto dallo specifico articolo 2 nonché, all'articolo 4, l'elenco degli ulteriori edifici di culto su cui intervenire;
- ⇒ Il Commissario Delegato con Ordinanza n. 165 del 17 novembre 2015 ha approvato l'aggiornamento 1 del "Piano" ed ha altresì preso atto della sottoscrizione del sopra citato Protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova ed il Commissario Stesso;
- ⇒ Il Commissario Delegato con Ordinanza n. ____ del _____ ha approvato il progetto relativa _____ alla _____ "*(titolo intervento)*" - ID n. ____ - assegnando alla _____ un contributo provvisorio di € _____, a fronte di un importo lavori complessivo di € _____ ed al netto di cofinanziamenti e rimborsi assicurativi dichiarati;
- ⇒ Il Soggetto Attuatore con Decreto n. 47 del 17 marzo 2016, così come integrato da ultimo dal Decreto n. 139 del 25 settembre 2017, inerenti le "*disposizioni tecniche e procedurali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico*", ha stabilito, al punto 10, che, per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti diversi dai soggetti pubblici, l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria;

- ⇒ Il Commissario Delegato e la Diocesi di Mantova, ai fini della realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale e restauro della chiesa parrocchiale di _____, in attuazione dell'Ordinanza n. ____ del _____ di approvazione del progetto esecutivo e del corrispondente contributo provvisorio, per l'importo di progetto pari a € _____, di cui € _____ a carico del Commissario Delegato, hanno sottoscritto in data _____ uno specifico atto convenzionale;
- ⇒ Con la soprarichiamata Convenzione sono state disciplinate, all'articolo 5 "Garanzie", specifiche modalità di presentazione delle garanzie fideiussorie;
- ⇒ Il Commissario Delegato con l'Ordinanza n. ____ del _____ ha approvato uno schema di lettera di fideiussione quale formato standard di riferimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

La _____", (di seguito "Garante"),
con sede legale in _____, CODICE FISCALE _____, nella persona del legale rappresentante _____, nato ad _____, munito di idonei poteri a validamente impegnare il Garante nel rilascio della Fideiussione come da Decreto vescovile numero ____ del _____;

E

_____ di _____, con sede in _____, in persona del _____ e legale rappresentante mons. _____, nato a _____, che agisce in proprio ed in qualità di _____ della Parrocchia di S. _____, con sede in _____, proprietaria della chiesa parrocchiale di _____ (di seguito Contraente)

Nell'interesse di

Commissario Delegato per il Sisma di Mantova 2012 (di seguito **Beneficiario**)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Definizioni)

Nella presente **Fidejussione**, salvo venga altrimenti specificato, le parole e le espressioni così come indicate nella "premessa" e nel presente articolo, avranno il significato di seguito indicato:

- **Contributo:** l'importo erogato a favore della _____ in qualità di _____ della Parrocchia di _____, con sede in _____ (MN), _____, proprietaria della chiesa parrocchiale di _____ ai sensi dell'Ordinanza di assegnazione n. _____;
- **Importo Garantito:** è la complessiva somma garantita a copertura del contributo concesso;
- **Inadempimento del Contraente:** il mancato rispetto di qualsiasi obbligo contrattuale da parte del Contraente;
- **Progetto:** l'intervento di ripristino che dovrà essere realizzato in attuazione della specifica convenzione tra Struttura Commissariale e la Diocesi di Mantova;
- **Reviviscenza:** ripristino di efficacia della fidejussione.

Articolo 2 (Oggetto della Fidejussione)

La presente Fidejussione ha, quale oggetto, l'impegno, da parte del Garante, di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fideiussore, nell'interesse del Contraente, rilasciando apposita garanzia a favore del Beneficiario sino alla concorrenza dell'Importo Garantito, pari ad € _____ (in lettere _____) a garanzia del contributo concesso.

Il Garante si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti dell'Importo Garantito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento del Contraente stesso.

Articolo 3 (Durata della Fidejussione)

La presente Fidejussione ha efficacia dalla data di rilascio da parte del Garante e cessa, previa comunicazione di svincolo inviata al Garante dal Beneficiario a mezzo lettera raccomandata A/r oppure mediante posta elettronica certificata, a seguito della verifica positiva da parte del Beneficiario delle spese rendicontate dal Contraente di importo pari al valore del Contributo.

La comunicazione di svincolo verrà inviata al Garante entro un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla completa acquisizione della documentazione di spesa relativa al Contributo.

Sono fatti salvi e impregiudicati i casi di reviviscenza secondo quanto previsto all'art. 5 che segue.

Articolo 4 (Obblighi del Garante)

Il Garante si obbliga a pagare al Beneficiario, nei limiti dell'Importo Garantito la somma indicatagli dal Beneficiario stesso come dovuta, a prima richiesta, entro e non oltre n. 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Il Garante, fermo quanto previsto sopra, non potrà opporre alcuna eccezione, anche:

- a) a fronte di dichiarazione di nullità o invalidità delle obbligazioni derivanti dalla sottostante Convenzione laddove ciò non sia determinato da dolo o colpa grave del Beneficiario;
- b) nel caso in cui il contraente sia nel frattempo cessato, ovvero sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione.

Il Garante si obbliga altresì, a pagare al Beneficiario nei limiti dell'importo garantito e progressivamente dell'importo a scalare, le somme che, pur risultando già rimborsate al medesimo da parte del Contraente, dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi ovvero di invalidità, per qualsiasi motivo, delle obbligazioni garantite.

Le obbligazioni del Garante si intendono assunte in via solidale dal Contraente, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente stesso.

Art. 5 (Reviviscenza della Fideiussione)

La Fideiussione rimarrà valida ed efficace per le obbligazioni del Contraente che dovessero rivivere a seguito di inefficacia, annullamento o revoca dei pagamenti dallo stesso effettuati.

Il Garante accetta che la presente Fideiussione venga rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato dall'art. 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il Garante restare obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del debito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 del codice civile.

Articolo 6 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni tra il Beneficiario ed il Garante dipendenti dalla presente Fideiussione, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata agli indirizzi indicati in epigrafe nella presente Fideiussione o mediante posta elettronica certificata, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.28.2.2005 n.82 e successive modifiche, agli indirizzi:

- per il Garante: (*operasantanselmo@pec.it*);
- per il Beneficiario: (*sismamn@pec.regione.lombardia.it*);

Articolo 7 (Referenti)

Il Garante individua quale referente operativo della Fideiussione il sig. dott. _____, Responsabile dell'Ufficio Tecnico diocesano, Piazza Sordello 15. 46100 Mantova, Tel. _____, e-mail beniculturali@diocesidimantova.it

Articolo 8 (Accettazione espressa della Fideiussione)

Il Garante conviene espressamente che la presente Fideiussione si intenderà accettata dal Beneficiario solo dietro espressa lettera di accettazione e conferma oppure previa restituzione di copia della garanzia debitamente firmata per accettazione dal Beneficiario. In nessun caso potrà intendersi accettata tacitamente.

Articolo 9 (Oneri)

Il Garante conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente Fideiussione ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del Contraente.

Articolo 10 (Foro competente)

Le Parti convengono di eleggere, per qualsiasi controversia, come Foro competente esclusivo quello di Mantova.

Articolo 11 (Trattamento Dati Personali)

Le Parti dichiarano di essere state adeguatamente informate circa il trattamento dei dati personali che verrà attuato nelle forme e con le modalità di cui all'informativa preventivamente resa nelle forme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Mantova, _____

Letto, confermato e sottoscritto

(il Contraente)

Firma _____

(il Garante)

Firma _____

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le seguenti clausole della presente Fidejussione: artt. 3 (durata), 4 (Obblighi del Garante), 5 (Reviviscenza della Fidejussione) e 10 (Foro competente).

(il Contraente)

Firma _____

(il Garante)

Firma _____

sottoscritta addì _____